

ALL. 6
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.
Lettera-contratto

Il/La.....
.....,(di seguito la "Controparte"),
codice meccanografico,
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie,
(MFI code)

C.F. /
P.IVA.....,
(V.A.T. number)

indirizzo e-mail del contatto di riferimento e/o indirizzo e-mail della casella funzionale
.....,
numero di telefono di riferimento,

numero di iscrizione al registro delle
imprese.....,
(company number)

avente sede legale in
.....
.....,
(Stato; città; indirizzo)

legalmente rappresentat... da:
.....,
nella sua qualità di:
.....,

CHIEDE

di poter costituire in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento
effettuate da codesto Istituto le attività idonee di cui all'articolo 2 del Contratto

quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento allegato alla presente.

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, allegato alla presente, che sottoscrive digitalmente¹ per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto almeno uno dei seguenti Contratti quadro:
 - Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
 - Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti;
 - Contratto quadro per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno.

.....
(Luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 2, 7, 8, 11 bis, 11 ter, 12, 15, 22, comma 2, e 40 dell'allegato Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

.....
(firma del legale rappresentante)

¹ Nel caso la Controparte non sia in grado di trasmettere il Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento con apposta la firma digitale, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione.

CONTRATTO QUADRO SULLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “attività negoziabili”: strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato che soddisfano i criteri di idoneità dettati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria;
- “attività non negoziabili”: depositi a tempo determinato, prestiti, strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria;
- “autocollateralizzazione”: credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell’area dell’euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock);
- “autorità competente”: una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale, abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza su enti nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio²;
- “Banca”: la Banca d’Italia;
- “Banca centrale domestica”: la Banca centrale del Paese la cui moneta è l’euro in cui la Controparte è insediata;
- “Banca centrale corrispondente”: la Banca centrale che, nell’ambito del CCBM, acquisisce la garanzia per conto della Banca centrale domestica;
- “banca custode”: la banca che svolge il servizio di custodia e movimentazione dei titoli per conto della Controparte;
- “CCBM” (Correspondent Central Banking Model): modello delle banche centrali corrispondenti offerto dall’Eurosistema per l’utilizzo transfrontaliero delle attività idonee;
- “Centrale dei rischi”: sistema informativo sull’indebitamento della clientela

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUUE L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

verso le banche e le società finanziarie istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 385/1993 e gestito secondo le regole definite nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, denominata "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi";

- "Condizioni generali per la politica monetaria": le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria;
- "Condizioni generali TARGET2-Banca d'Italia": le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia;
- "conto di custodia": conto in titoli gestito dal depositario centrale Monte Titoli S.p.A. sul quale le controparti possono depositare titoli idonei per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- "conto pool": il conto della Controparte presso la Banca su cui sono contabilizzate le attività idonee, gestite con il sistema di pooling, stanziato a garanzia delle operazioni di finanziamento;
- "conto PM della Controparte in TARGET2": conto della Controparte detenuto in TARGET2 nel "Payments Module (PM)" della SSP;
- "conto HAM della Controparte in TARGET2": il conto della Controparte detenuto sull'Home Accounting Module (HAM) della SSP;
- "Contratto per le operazioni di autocollateralizzazione": contratto tra i titolari di conti DCA in T2 e la Banca d'Italia che disciplina l'autocollateralizzazione;
- "Controparte": controparte abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento;
- "copertura valutaria": accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall'euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;
- "costituente": il soggetto, la Controparte o un terzo, che costituisce attività a garanzia delle operazioni di finanziamento della Controparte;
- "credit freezing": ammontare riservato a fronte di attività nel pool che risultino prive dei requisiti di idoneità o utilizzabilità in garanzia;
- Dedicated Cash Account (DCA) conto detenuto da un titolare di conto DCA in TARGET2-Banca d'Italia, e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
- "ente del settore pubblico": ente classificato da un'autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del Regolamento (UE) n. 549/2013;
- "esposizione": la somma dei finanziamenti in essere erogati dalla Banca alla Controparte e degli interessi maturati per la durata dell'operazione;
- "Eurosistema": la Banca Centrale Europea (di seguito BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all'Unione Europea che hanno

adottato l'euro (di seguito BCN);

- "giornata operativa": qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2;
- "Guida CAT": il documento della Banca d'Italia intitolato "Il sistema di gestione delle garanzie e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- "Guida OPM": il documento della Banca d'Italia intitolato "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori", disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- "incapienza": saldo negativo tra il valore cauzionale del pool e la somma tra esposizione e credit freezing;
- "linea di credito in T2": ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla Controparte titolare di conto PM in T2 e abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero;
- "Monte Titoli S.p.A.": società di gestione accentrata dei titoli italiani;
- "obbligazioni garantite": strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;
- "operazioni di politica monetaria di finanziamento": operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità e di rifinanziamento marginale;
- "operazioni di credito infragiornaliero": operazioni di finanziamento infragiornaliero come definite nell'articolo 2, comma 26 dell'Indirizzo della BCE del 5 dicembre 2012 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27 e successive modifiche, di seguito "TARGET2 Guideline");
- "operazioni di finanziamento": le operazioni di politica monetaria di finanziamento (esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi) e le operazioni di credito infragiornaliero;
- "Paese del G10 non appartenente al SEE": Paese partecipante al Gruppo dei Dieci (G10) che non sia Paese del SEE, ossia gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e la Svizzera;
- "partecipante diretto a TARGET2-Banca d'Italia": soggetto che detiene almeno un conto sul Payment Module della Single Shared Platform;
- "pool": insieme di attività costituite in pegno per garantire una pluralità di operazioni di finanziamento della Controparte;
- "portafoglio di prestiti": insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità del portafoglio e dell'applicazione di specifiche misure di controllo del rischio secondo quanto disciplinato nella Guida OPM;

- “pool residuo”: saldo positivo tra il valore cauzionale del pool e la somma tra esposizione per operazioni di politica monetaria di finanziamento e credit freezing;
- “prestito” (o credito): un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte;
- “R.N.I.”: la Rete Nazionale Interbancaria;
- “rating”: valutazione del merito creditizio, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “Regolamento operativo X-COM”: regolamento del servizio di collateral management adottato dalla società Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. e) e 46 del Provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in attuazione dell’ articolo 69, comma 1 e 80 del D.lgs. 58/98 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”);
- “Regole per l’attuazione della politica monetaria”: l’Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60) relativo alle regole di attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema, come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet della BCE;
- “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico” (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*): qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l’ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico emessi da uno Stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all’ente creditizio;
- “scarto di garanzia”: deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un’attività mobilitata a garanzia di operazioni di finanziamento dell’Eurosistema;
- “Servizi triparty”: servizi di gestione del collateral gestiti da tri-party agent valutati idonei per le operazioni di credito dell’Eurosistema;
- “Servizio X-COM”: servizio triparty di collateral management gestito da Monte Titoli S.p.A.;
- “sistema di pooling”: sistema in cui un insieme di attività idonee garantisce una pluralità di operazioni di finanziamento;
- “Spazio Economico Europeo (SEE)”: gli Stati membri dell’Unione Europea a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia;
- “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione Europea;
- “Static pool”: l’insieme di debitori appartenenti ai settori definiti idonei in base alle Regole per l’attuazione della politica monetaria, cui il sistema di valutazione della qualità creditizia scelto dalla Controparte ha attribuito una

valutazione del merito di credito che soddisfa gli standard creditizi dell'Eurosistema riportati nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, in altri atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in comunicazioni della Banca d'Italia;

- "TARGET2" sistema di regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale;
- "TARGET2-Banca d'Italia": sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia;
- "TARGET2-Securities (T2S)" o "piattaforma T2S" l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai depositari centrali partecipanti e alle banche centrali dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- "titoli garantiti da attività" (*asset-backed securities*, ABS): strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia;
- "trasferimento franco valuta (TFV)" (detto anche "trasferimento Free Of Payment", FOP): trasferimento contabile di strumenti finanziari tra conti aperti presso Monte Titoli o tra un conto aperto presso Monte Titoli e un conto aperto presso un depositario centrale estero partecipante e migrato a T2S, effettuato senza contestuale regolamento della corrispondente gamba contante;
- tri-party agent (TPA): un depositario centrale (CSD) che opera un sistema di regolamento titoli idoneo (eligible) per le operazioni di credito dell'Eurosistema, il quale ha sottoscritto un contratto con la BCN di appartenenza per offrire alcuni servizi di gestione del collateral nel ruolo di agente della medesima BCN;
- "uso transfrontaliero": la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di: 1) attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro; 2) attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza; 3) crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza; 4) strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM; 5) strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è

l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza.

Art. 2 - Attività idonee

1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima.
3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia:
 - a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa;
 - b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, fatte salve le eccezioni previste nelle medesime Regole, o in altri atti normativi della BCE;
 - c) titoli garantiti da attività (*asset-backed securities*, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l'attività copertura valutaria tramite un'apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria;
 - d) strumenti di debito non garantiti (*uncovered*) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, quando siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico dello Spazio economico europeo che godano del potere di imposizione fiscale. Tali strumenti non possono essere utilizzati dalla Controparte né direttamente né indirettamente, attraverso il loro inserimento nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, fatta salva la facoltà del Consiglio direttivo di accordare deroghe eccezionali come previsto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria. Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto dell'emissione non escludano l'inserimento dei suddetti strumenti nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, la Banca può condurre verifiche ad hoc, secondo le modalità descritte nella Guida OPM, al fine di accertare la conformità al citato divieto di utilizzo indiretto;
 - e) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore al 10% del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima. Tale soglia non si applica: a) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; b) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di

imposizione fiscale; c) se detti strumenti sono emessi da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale, come definite nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria. Se è stabilito uno stretto legame - come definito nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria - o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.

- 3.1 Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un'operazione di ricapitalizzazione in natura (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*) di una controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente dalla stessa controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia "stretti legami", come definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, qualora l'Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell'emittente sia adeguato, tenendo altresì in considerazione il ruolo svolto dai predetti strumenti nella ricapitalizzazione.
4. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee in garanzia le seguenti attività negoziabili:
- strumenti di debito in scadenza nell'immediato futuro;
 - strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell'immediato futuro.
5. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un'attività, limitarne l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi.
6. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del presente contratto.
7. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un'attività, limitare l'uso di un'attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti.
8. In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall'amministrazione centrale di un Paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, le procedure da adottare per la selezione e la mobilitazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento, devono essere comunicate alle controparti. In deroga alle disposizioni previste nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all'esterno dello Spazio

Economico Europeo (di seguito SEE), come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall'euro e non devono presentare un valore della cedola che risulti in un flusso di cassa negativo. Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo, per poter essere accettate in garanzia, devono essere di proprietà della Controparte. Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività. La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei Paesi considerati nel presente paragrafo.

9. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei Paesi del Gruppo dei Dieci non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l'effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della Controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.

Art. 3 - Costituzione di attività idonee in garanzia

1. Le attività idonee offerte a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca vengono costituite in pegno e contabilizzate sul conto pool.
2. Per la costituzione in garanzia delle attività idonee si osserva:
 - per le attività negoziabili e per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei: l'articolo 14;
 - per i prestiti: l'articolo 21;
 - per i depositi a tempo determinato: l'articolo 23 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

Art. 4 - Estensione della garanzia

1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il

loro intero valore e con le relative pertinenze l'esposizione della Controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 5 - Valutazione delle garanzie, determinazione del valore cauzionale del pool e altre misure di controllo dei rischi

1. Il valore cauzionale del pool è pari alla somma del valore delle attività idonee come di seguito determinato.
2. Le attività idonee negoziabili sul mercato vengono valutate dall'Eurosistema secondo i criteri contenuti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
3. I prestiti sono valutati in base al capitale nominale residuo.
4. Il valore cauzionale delle attività idonee viene determinato decurtando una certa percentuale (scarto di garanzia) dal valore stabilito in base ai criteri indicati nei commi precedenti.
5. La misura degli scarti di garanzia è resa pubblica dalla BCE.
6. La Banca può applicare altre misure di controllo dei rischi come indicate nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, anche nei confronti di singole controparti.

Art. 6 - Utilizzo del pool per operazioni di finanziamento

1. Il pool può essere utilizzato dalla Controparte a garanzia delle proprie operazioni di finanziamento, come disciplinate dai rispettivi contratti.
2. Se la Controparte è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo corrisponde alla linea di credito in TARGET2. Se la Controparte non è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo può essere utilizzato solo a garanzia delle operazioni di politica monetaria di finanziamento.
3. L'erogazione/restituzione di un finanziamento di un'operazione di politica monetaria di finanziamento riduce/incrementa di pari importo il pool residuo.

Art. 7 - Svincolo delle attività da parte del costituente

1. Le attività idonee costituite in garanzia possono essere svincolate a richiesta del costituente a condizione che il valore cauzionale del pool, dopo lo svincolo, sia superiore o pari alla somma tra l'esposizione in essere della Controparte e il credit freezing.
2. Il costituente deve senza indugio chiedere lo svincolo di un'attività costituita in garanzia qualora venga a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di idoneità della stessa o dell'esistenza di un limite alla sua utilizzabilità.
3. La Banca, verificata la sussistenza della condizione di cui al comma 1,

procede allo svincolo e ne dà conferma alla Controparte o, nel caso di prestiti, al costituente.

Art. 8 - Svincolo delle attività da parte della Banca

1. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, anche in mancanza di richiesta di svincolo la Banca procede allo svincolo, totale o parziale delle attività dal pool delle garanzie, previa verifica della sussistenza della condizione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca dà comunicazione motivata al costituente e alla Controparte.
3. La Banca svincola il contante acquisito in garanzia ai sensi degli articoli 10 comma 3 e 19 comma 4, e lo porta a credito della Controparte, a condizione che il valore cauzionale del pool dopo lo svincolo sia superiore o pari alla somma tra esposizione e credit freezing.

Art. 9 - Rivalutazione giornaliera del pool e controlli

1. All'inizio di ogni giornata operativa il valore cauzionale del pool viene aggiornato applicando i principi e i criteri di cui all'articolo 5 e tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sulle attività. Vengono inoltre effettuati controlli per verificare il permanere dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità per singola attività.
2. Il valore delle attività che risultano non più idonee o non utilizzabili viene azzerato con le modalità descritte nella Guida CAT. Tali attività devono essere immediatamente ritirate dal costituente al momento della ricezione della relativa comunicazione della Banca.

Art. 10 - Aumenti e diminuzione del valore cauzionale del pool

1. La costituzione di garanzie, lo svincolo e la rivalutazione giornaliera determinano variazioni del valore cauzionale del pool.
2. Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo il pool residuo.
3. Qualora i decrementi del valore cauzionale del pool determinino una situazione di incapienza, la Controparte deve immediatamente ridurre in pari misura l'esposizione oppure costituire ulteriori attività idonee e/o contante in garanzia secondo le modalità descritte nella Guida CAT.
4. Se l'incapienza viene sanata con contante, le relative giacenze di fine giornata sono remunerate al tasso stabilito per le operazioni di deposito overnight.

Art. 11 - Clausola penale

1. La Banca applica una penale qualora la Controparte presenti in contropartita delle operazioni di finanziamento attività non idonee o non utilizzabili dalla Controparte, in violazione dell'articolo 2, o non provveda a ritirare tali attività, entro sette giorni di calendario dall'evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione dell'articolo 7, comma 2. La Banca applica una penale anche nei casi in cui la Controparte fornisca informazioni incomplete e non aggiornate relative al valore della garanzia.
- 1a. La Banca applica una penale anche nei casi di mancato recupero delle somme di denaro dovute alla Banca ai sensi del successivo articolo 19 comma 5.
2. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto PM/HAM della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il conto PM dell'intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo.
3. La penale di cui ai precedenti commi 1 e 1a è calcolata secondo le modalità indicate nella Guida OPM.

Art. 11 bis – Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento

1. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre violazioni della stessa specie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una penale e il relativo provvedimento sia stato notificato alla Controparte, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale di cui al medesimo articolo, la sospensione della Controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità svolta nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione.
2. Se nell'arco dei dodici mesi successivi alla notifica della misura di sospensione di cui al precedente comma la Controparte incorre nuovamente anche in una sola ulteriore violazione di cui al precedente comma, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale prevista dall'articolo 11 comma 1, la sospensione dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione. Decorso un periodo di dodici mesi dalla notifica della misura di sospensione senza ulteriori inadempienze, per ogni successiva violazione fino alla terza sarà applicata la sola penale di cui all'art. 11, comma 1, e la misura della sospensione sarà disposta in presenza delle condizioni di cui al presente articolo 11 bis, comma 1. A tal riguardo, ogni intervallo di dodici mesi è calcolato dalla data della notifica della penale applicata ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
3. In casi eccezionali, in considerazione della gravità della violazione o delle violazioni commesse, tenuto conto in particolare dell'importo, della frequenza o della durata delle stesse, la Banca può disporre,

congiuntamente all'applicazione delle penali di cui all'articolo 11, la sospensione della Controparte dall'accesso a tutte le operazioni di politica monetaria per un periodo massimo di tre mesi.

4. L'applicazione delle misure di sospensione può essere estesa, su decisione dell'Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno adottato l'euro. Qualora una Controparte di un membro dell'Eurosistema incorra nelle misure di sospensione di cui al comma 1 e al comma 3, la Banca può disporre, previa decisione dell'Eurosistema, l'estensione dell'applicazione delle misure di sospensione alle succursali della Controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.

Art. 11 ter – Realizzazione della garanzia

1. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti di finanziamento, di inadempienza della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, la Banca può realizzare le garanzie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, mediante vendita o appropriazione totale o parziale delle attività costituite in pegno. In tali ipotesi la Banca ha facoltà di scegliere l'ordine di realizzazione delle singole attività costituite in pegno.

Art. 12 - Estratto conto

1. La Banca invia quotidianamente alla Controparte l'elenco delle attività presenti nel conto pool con i rispettivi valori nominali e cauzionali, aggiornati alla fine della giornata operativa precedente nonché il valore cauzionale complessivo del pool e gli importi riservati alle diverse operazioni di finanziamento. L'elenco fornisce distinta evidenza delle attività costituite in garanzia mediante il Servizio X-COM. Per le attività idonee costituite attraverso i servizi triparty gestiti da depositari centrali esteri è indicato il valore cauzionale complessivo distinto per depositario centrale.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione da parte del titolare della comunicazione di cui al comma 1, riferita all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare, senza che alcuna eccezione proveniente dal titolare sia ricevuta dalla Banca, i dati contenuti nella comunicazione s'intendono senz'altro approvati.
3. In aggiunta all'elenco di cui al comma 1, la Banca invia quotidianamente alla Controparte un estratto conto riportante le principali caratteristiche e il valore cauzionale di ciascun prestito che risulti costituito in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento della medesima con la Banca.
4. Entro il ventesimo giorno dalla ricezione dell'estratto conto di cui al comma precedente, la Controparte segnala ogni eventuale diversità o difformità tra quanto segnalato dalla Banca e le proprie evidenze. La Controparte è tenuta a verificare entro il medesimo termine l'esattezza dell'estratto conto anche con riguardo ai prestiti costituiti a suo favore da soggetti terzi.
5. Se entro il termine di cui al precedente comma non è effettuata alcuna segnalazione di rettifica o variazione, i dati contenuti nell'estratto conto si considerano confermati.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Segnalazioni, conferme e comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate con le modalità specificate nella Guida CAT e nella Guida OPM.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' NEGOZIABILI E PER GLI STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILI GARANTITI DA CREDITI IDONEI

Art. 14 - Costituzione in garanzia

1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono scritturate nell'apposito conto pool aperto presso la Banca. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo quanto stabilito dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE nonché conformemente alle procedure e alle regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari con le modalità e gli adempimenti indicati nella Guida CAT.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Controparte
 - autorizza la Monte Titoli S.p.A. a costituire in garanzia attività idonee mediante il Servizio X-COM, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo del Servizio X-COM;
 - nel ruolo di utente di un servizio triparty, autorizza il tri-party agent estero, fornitore del servizio a costituire in garanzia attività idonee, secondo le modalità previste dalla documentazione legale e operativa del tri-party agent stesso.
3. Se a seguito della procedura di rimborso definita nell'art. 4 comma 5 del contratto per le operazioni di autocollateralizzazione, il saldo sul conto DCA non è ancora sufficiente a rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, la Banca d'Italia registra la relativa garanzia sul conto pool del titolare del conto DCA.
4. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee.

Art. 14 bis - Costituzione di attività idonee negoziabili per operazioni di autocollateralizzazione da parte di un terzo datore

1. A garanzia delle operazioni di autocolateralizzazione di una Controparte di cui al Contratto per le operazioni di autocolateralizzazione possono essere costituite in pegno attività idonee negoziabili da parte di un terzo datore, a condizione che questo abbia stipulato con la Controparte apposito contratto, in conformità all'Allegato 6.8 al presente contratto, nella versione italiana o in quella inglese.
2. La Controparte invia alla Banca copia del contratto con il terzo datore di cui al comma 1.
3. La Controparte garantisce nei confronti della Banca che il contratto con il terzo datore sia sottoscritto per quest'ultimo da soggetto/i legalmente munito/i dei relativi poteri di rappresentanza. Ai fini della verifica del possesso di tali poteri, la controparte trasmette altresì alla Banca un elenco dei soggetti abilitati a operare in nome e per conto del terzo datore in relazione al contratto stesso, corredato dai relativi *specimen* di firma. La Banca si riserva di ritrasmettere detto elenco al terzo datore per conferma formale della sua acquisizione.
4. La Controparte si impegna a segnalare alla Banca, mediante il modulo di raccolta dei dati statici di cui al "Contratto di partecipazione a TARGET2-Banca d'Italia tramite Dedicated Cash Account (DCA)", i conti titoli in T2S intestati al terzo datore e utilizzati per la costituzione di attività idonee negoziabili a garanzia delle operazioni di credito infragiornaliero autocolateralizzate in T2S intercorrenti con la Banca d'Italia.
5. La Controparte comunica alla Banca il completamento delle attività necessarie a legare il proprio conto DCA in TARGET2 al conto titoli del terzo datore in T2S.
6. In caso di recesso della Controparte o del terzo datore dal contratto fra essi stipulato di cui al comma 1, la Controparte si impegna a informare la Banca di tale recesso dandone ad essa comunicazione entro il quinto giorno lavorativo successivo al preavviso di recesso. Fermo restando tale obbligo di comunicazione, il recesso ha effetto solo dal momento in cui siano completate le attività tecniche necessarie a far venir meno il legame tra il conto DCA della Controparte e il conto titoli in T2S del terzo datore.
7. In caso di risoluzione consensuale del contratto fra la Controparte e il terzo datore, detta risoluzione deve essere comunicata dalla Controparte alla Banca e non ha effetto, nei riguardi di quest'ultima, sino al quindicesimo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione e, comunque, fino al momento in cui siano completate le attività tecniche necessarie a far venir meno il legame tra il conto DCA della Controparte e il conto titoli in T2S del terzo datore.

Art. 15 - Esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi

1. Fatti salvi gli articoli 5, 9 e 10, l'esercizio dei diritti amministrativi e

patrimoniali collegati alle attività idonee negoziabili costituite in pegno spetta alla Controparte che ne sostiene anche gli eventuali oneri. La Controparte esonera la Banca da ogni responsabilità in caso di mancato esercizio dei predetti diritti.

2. La Banca si riserva la facoltà, a sua discrezione, di avvalersi dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 previa comunicazione alla Controparte.
3. Le somme eventualmente incassate dalla Banca per interessi maturati o per qualsiasi altra causa sono accreditate alla Controparte secondo quanto stabilito nell'articolo 19.

Art. 16 - Uso transfrontaliero

1. La Controparte può accedere all'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee negoziabili tramite i seguenti canali:
 - il CCBM;
 - gli eligible links, come definiti nella Guida CAT;
 - il CCBM combinato con il sistema degli eligible links, come definiti nella Guida CAT (c.d. CCBM-eligible links);
 - il CCBM per i servizi tri-party di gestione delle garanzie offerti dai tri-party agent esteri (c.d. CCBM-triparty),

secondo quanto disciplinato nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

- 1.1 La Controparte può accedere all'utilizzo transfrontaliero degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei tramite il canale CCBM, secondo quanto disciplinato nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
- 1.2 Le modalità operative per l'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee negoziabili e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei sono disciplinate nella Guida CAT.

2. Ai fini dell'uso transfrontaliero di attività idonee negoziabili tramite i canali CCBM, CCBM-eligible links e CCBM-triparty, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente:
 - la Banca centrale dello Stato in cui è situato il depositario centrale: i) che ha una relazione unica e diretta con l'emittente del titolo (canale CCBM); ii) ovvero presso cui i titoli idonei sono stati depositati via eligible links (CCBM-eligible links); iii) che offre i servizi triparty utilizzati dalla Controparte (CCBM-triparty);
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea, la Banca centrale che sia stata a ciò autorizzata dal Consiglio Direttivo della BCE, quale indicata dalla Banca.

- 2.1 Ai fini dell'uso transfrontaliero di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei tramite il canale CCBM, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente, la Banca centrale dello

Stato in cui è situato il depositario centrale che ha una relazione unica e diretta con l'emittente dei suddetti strumenti di debito.

3. Nel caso in cui la Controparte intenda costituire in garanzia attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all'estero, deve darne tempestiva comunicazione alla Banca, secondo gli orari e le modalità da questa indicati nella Guida CAT.
4. La Banca si riserva il diritto di concludere l'operazione, dandone comunicazione generale in via preventiva, utilizzando la forma contrattuale che meglio garantisce i propri crediti, tenendo conto della legge applicabile nello Stato in cui sono depositate le attività e delle caratteristiche di queste ultime.
5. Le obbligazioni aventi ad oggetto la costituzione in garanzia di attività idonee negoziabili o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all'estero vengono regolate mediante scritturazione sul conto intrattenuto dalla Controparte, o da un suo corrispondente, presso il depositario centrale interessato e contestualmente su quello aperto dalla Banca Corrispondente – a seconda della legge applicabile, in nome proprio, in nome della Banca ovvero in nome della Controparte – per la custodia dei titoli spettanti alla Banca, a titolo di garanzia,.
6. Nel caso di costituzione in garanzia di attività idonee o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all'estero la Controparte si obbliga, ove ne sia fatta richiesta, a fornire alla Banca Corrispondente tutte le informazioni e a compiere tutti gli atti utili alla costituzione della garanzia, che deve essere perfezionata entro gli orari comunicati dalla Banca, nonché alla sua gestione e realizzazione ovvero allo svincolo delle attività stesse e alla loro restituzione.
7. L'adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato al ricevimento della conferma della Banca Corrispondente dell'avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.
8. In alternativa a quanto previsto al comma 2, la Controparte può utilizzare su base transfrontaliera attività idonee negoziabili secondo le modalità stabilite nella Guida CAT attraverso i collegamenti fra depositari centrali (c.d eligible links). La lista dei collegamenti ritenuti dall'Eurosistema utilizzabili a tale scopo è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

Art. 17 - Svincolo

1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può richiedere alla Banca d'Italia lo svincolo delle attività idonee negoziabili o degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei costituiti in

garanzia secondo le modalità indicate nella Guida CAT.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, la Controparte autorizza Monte Titoli S.p.A. a richiedere lo svincolo delle attività idonee negoziabili costituite in garanzia mediante il Servizio X-COM, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo del Servizio X-COM.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le attività negoziabili utilizzate mediante CCBM-triparty, la Controparte autorizza i depositari centrali esteri a svincolare le attività negoziabili nonché, ove previsto, a richiederne lo svincolo alla Banca.
4. La Controparte è in ogni caso responsabile dello svincolo delle attività.

Art. 18 - Costituzione e svincolo tramite una banca custode

1. Una banca custode può movimentare il conto pool della Controparte a condizione che:
 - sia una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) titolare di un conto di custodia presso il depositario Monte Titoli S.p.A.;
 - e che la Controparte e la banca custode ne abbiano dato comunicazione alla Banca d'Italia tramite gli allegati C e D della Guida CAT.
2. La Controparte può designare una sola banca custode.
3. L'agente di regolamento di cui si avvalga la Controparte per le operazioni di garanzia con la Banca d'Italia nell'ambito del Servizio X-COM deve coincidere con la banca custode.
4. La Controparte deve comunicare alla Banca ogni variazione del rapporto con la banca custode secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
5. L'incarico alla banca custode e le variazioni dello stesso non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

Art. 19 - Pagamento degli interessi e dei rimborsi di attività idonee negoziabili e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei

1. Le somme incassate dalla Banca per interessi maturati e per rimborso di attività idonee negoziabili o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei costituiti in garanzia o per qualsiasi altra causa sono portate a credito della Controparte nel conto PM o HAM della Controparte in T2 ovvero nel conto PM del partecipante a T2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.
2. Alla data di scadenza, totale o parziale, e di maturazione degli interessi sulle

attività idonee negoziabili costituite in garanzia, la Banca riduce il valore del pool del relativo valore cauzionale.

3. La Banca sospende l'accredito delle somme di cui al comma 1 in caso di incapacienza e fino a concorrenza dell'importo della stessa.
4. Le somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma precedente sono acquisite in garanzia dalla Banca ai sensi dell'art. 10 comma 3.
5. La Controparte è responsabile del tempestivo rimborso alla Banca d'Italia delle somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili da essa costituite in garanzia. A tal fine, a seguito delle comunicazioni ricevute dalla Banca d'Italia, la Controparte trasferisce sul conto T2 di quest'ultima le suddette somme entro la chiusura della giornata operativa di T2 precedente la data di pagamento.
6. Qualora la Controparte non abbia eseguito le attività di cui al comma 5, nel giorno di pagamento la Banca d'Italia addebita le somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi di attività idonee negoziabili costituite in garanzia nel conto PM o HAM della Controparte in T2 ovvero nel conto PM del partecipante a T2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti; tempi e modalità degli addebiti sono definiti nella Guida CAT. In caso di mancato rimborso e di mancato addebito per indisponibilità delle somme dovute si applica la penale di cui all'art. 11 comma 1a.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI

Titolo I

Modalità di costituzione in garanzia e gestione

Art. 20 - Idoneità dei prestiti e requisiti aggiuntivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 2, i prestiti rientrano fra le attività idonee stanziabili a garanzia delle operazioni di finanziamento a condizione che, al momento della costituzione della garanzia, il capitale nominale residuo del prestito non sia inferiore alle soglie minime determinate dalla BCE o dalla Banca e rese note alle controparti.
2. Ai fini della valida costituzione di prestiti a garanzia devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti legali aggiuntivi:
 - a) non devono sussistere, a carico del costituente, restrizioni, limitazioni o condizioni, legali o contrattuali, relativamente alla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito e al debitore del medesimo;
 - b) non devono sussistere limitazioni, legali o contrattuali, alla costituzione in pegno dei prestiti a favore dell'Eurosistema;

3. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, per la costituzione in garanzia di prestiti censiti nelle categorie dei “rischi auto liquidanti” e “a revoca” della Centrale dei rischi, qualora il relativo contratto non stabilisca espressamente un termine per il rimborso degli importi corrispondenti ai singoli utilizzi del credito accordato, devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti legali di idoneità:
- a) possono essere costituiti in garanzia soltanto crediti corrispondenti all'importo degli utilizzi effettivamente in essere alla data della costituzione della garanzia;
 - b) nel relativo contratto devono essere contenute previsioni equivalenti a quelle esemplificativamente riprodotte nel modello di cui all'Allegato 6.6 del presente Contratto quadro;
 - c) contestualmente all'offerta in garanzia del prestito, il costituente (avvalendosi del modello di cui all'Allegato 6.7 del presente Contratto quadro) deve conferire alla Banca mandato irrevocabile ad effettuare, in nome e per conto del costituente, la comunicazione al debitore avente ad oggetto l'avvenuto inadempimento della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, come richiamate nel modello di cui alla lettera b) del presente comma;
 - d) nel relativo contratto il debitore deve avere dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma.

Art. 21 - Costituzione in garanzia

- 1. Il costituente che intende offrire alla Banca un prestito a garanzia delle operazioni di finanziamento effettua apposita segnalazione.
- 2. Ricevuta la segnalazione, la Banca procede a verificarne la correttezza formale e la completezza. In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta la Banca ne dà tempestiva comunicazione al costituente.
- 3. La Banca comunica al costituente l'accettazione o, in assenza dei requisiti di idoneità, il rifiuto dell'offerta di costituzione in garanzia.
- 4. La costituzione del pegno avviene secondo le procedure e le regole vigenti in materia di costituzione di vincoli su crediti, volte ad assicurare l'opponibilità della garanzia ai terzi.

Art. 22 - Gestione del prestito in garanzia

- 1. Salvo il disposto del comma 2, il costituente provvede a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.
- 2. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti, di inadempienza della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento

spetta esclusivamente alla Banca la facoltà di riscuotere le somme indicate al comma 1; la Banca dà immediata informativa al debitore o al garante del prestito. La Banca si riserva la facoltà di incaricare il costituente di procedere alla riscossione delle somme per conto della Banca medesima.

Art. 23 - Rettifica dei dati relativi a prestiti costituiti in garanzia

1. Il costituente si impegna a comunicare ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore o del garante.
2. Tutte le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida OPM.

Art. 24 - Svincolo

1. Le modalità di svincolo dei prestiti sono disciplinate nella Guida OPM.

Art. 25 - Costituzione in garanzia di prestiti da parte di un terzo

1. A garanzia delle operazioni di finanziamento di una Controparte possono essere costituiti in pegno prestiti anche da parte di terzo, a condizione che questo:
 - sia una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che abbia i requisiti per essere Controparte di politica monetaria;
 - abbia stipulato con la Controparte apposito contratto, in conformità all'allegato 3 al presente contratto, e che copia del contratto sia prodotta alla Banca secondo le modalità indicate nella Guida OPM;
 - non intrattenga con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto l'offerta di prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento.
2. La Controparte, qualora si avvalga di un terzo datore di garanzia:
 - dichiara e garantisce che il terzo è obbligato nei confronti di essa Controparte ed a favore della Banca a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni nei termini e con le modalità di cui al presente contratto, nonché a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi;
 - è direttamente responsabile nei confronti della Banca dell'esattezza e della veridicità dei dati segnalati dal terzo con riferimento a ciascuno dei prestiti da quest'ultimo costituiti in garanzia a favore della Controparte;
 - è direttamente responsabile nei confronti della Banca del compimento o mancato compimento da parte del terzo degli atti di

cui al comma 2 primo alinea.

3. La Controparte comunica alla Banca, in conformità all'allegato 4 al presente Contratto, le generalità dei terzi che potranno costituire prestiti a suo favore e ogni loro successiva variazione. Le variazioni non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la predetta comunicazione.

Art. 26 - Uso transfrontaliero

1. Nel caso in cui il contratto di prestito sia governato da una legge diversa da quella italiana, si applicano le seguenti previsioni.
2. La Controparte effettua apposita comunicazione alla Banca d'Italia per l'utilizzo di un prestito governato da una legge diversa da quella italiana a garanzia di operazioni di finanziamento.
3. Le segnalazioni di cui agli articoli 20 e 22 devono essere indirizzate alla Banca centrale corrispondente, secondo le modalità e le eventuali ulteriori condizioni stabilite da quest'ultima; la Banca centrale corrispondente, agli effetti del presente contratto, è la banca centrale dello Stato membro la cui legge regola il contratto di prestito.
4. Le segnalazioni di cui all'articolo 23 devono essere indirizzate alla Banca d'Italia. Le segnalazioni di cui all'articolo 22, nel caso di rimborso anticipato, devono essere effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.
5. Il prestito si intende acquisito a garanzia solo dopo che la Banca centrale corrispondente ha comunicato alla Banca di aver acquisito, in nome e per conto della Banca medesima, una valida garanzia.
6. Alla costituzione in garanzia e all'utilizzo di prestiti i cui contratti siano governati da una legge diversa da quella italiana si applicano le tariffe previste nella Guida OPM.

Art. 27 - Veridicità delle segnalazioni

1. La Controparte dichiara e garantisce che i dati relativi ai prestiti da essa segnalati o segnalati da un terzo nel suo interesse sono esatti e rispondenti al vero.

Titolo II

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante

Art. 28 - Ambito di applicazione

1. La Controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore o del garante nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione del credito (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), le cui caratteristiche sono descritte

nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

2. A tal fine, la Controparte può avvalersi di tre fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito ("External Credit Assessment Institutions", "ECAI"); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali ("In house Credit Assessment Systems", "ICAS"); sistemi basati sui rating interni delle controparti ("Internal Ratings-Based systems", "IRB").
3. L'utilizzo delle tre fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e gli ICAS accettati.

Art. 29 - Criteri di valutazione del rischio creditizio

1. Il rischio creditizio è definito in termini di rating creditizio o di probabilità di inadempienza (*Probability of Default, PD*) del debitore o garante di un prestito, stimata sull'orizzonte di un anno. I valori soglia di rating e di PD sono pubblicati dall'Eurosistema nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

Art. 30 - Selezione della fonte

1. La Controparte sceglie una fonte fra quelle ammesse e, salvo che opti per la fonte ECAI, un sistema tra quelli idonei per una data fonte. A tal fine, la Controparte presenta alla Banca un'apposita richiesta secondo le modalità previste dalla Guida OPM. La scelta della fonte e del sistema di valutazione del credito, effettuata dalla Controparte, ha effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti costituiti in garanzia a favore della Controparte da terzi soggetti, ai sensi degli articoli precedenti.
2. La Controparte si deve attenere al sistema o alla fonte di valutazione della qualità creditizia per un periodo di almeno un anno. Deroghe a tale periodo minimo possono essere concesse dalla Banca, sulla base di una richiesta motivata. All'atto della scelta, la Controparte si impegna inoltre a rispettare gli obblighi informativi per l'ammissione, il funzionamento e il monitoraggio dei sistemi di valutazione del credito nell'ambito dell'ECAF, così come stabiliti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
 - 2(a). La Controparte che sceglie la fonte ECAI potrà utilizzare il prestito se il rating del debitore o del garante, fornito da una qualunque delle ECAI utilizzabili ai fini dell'ECAF, è non inferiore alla soglia minima stabilita dall'Eurosistema. Qualora per il medesimo prestito sia disponibile più di un rating ECAI riferito al debitore o al garante, può essere usata la valutazione creditizia migliore tra queste.
 - 2(b). La Controparte che sceglie la fonte ICAS dovrà indicare di quale sistema nazionale intende avvalersi.
 - 2(c). La Controparte che intende utilizzare il proprio IRB si impegna a:

- consentire alla Banca di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione dei dati relativi ai prestiti e di estrazione degli static pool, per assicurare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti e dei debitori idonei registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca d'Italia;
- consentire alla Banca di effettuare controlli per verificare l'accuratezza, la correttezza e la validità degli static pool;
- informare la Banca dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare prestiti non più idonei immediatamente;
- comunicare alla Banca ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell'utilizzo dell'IRB o condizionare il modo in cui l'IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF.

La Banca informa l'autorità di vigilanza competente e, se pertinente, la società di revisione della Controparte, dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF.

3. Di norma la Controparte non può fare riferimento a diversi sistemi di valutazione della qualità creditizia contemporaneamente. Tuttavia, sulla base di una richiesta motivata da presentare alla Banca, la Controparte può essere autorizzata a utilizzare più di una fonte o sistema, in particolare in casi di copertura insufficiente da parte della fonte principale o altre circostanze peculiari che richiedano flessibilità. In questo caso, la Controparte indica quale fonte o sistema di valutazione è da considerare come quello principale. Questa fonte o sistema principale copre la maggior parte dei debitori dei prestiti costituiti in garanzia delle operazioni di finanziamento della Controparte, anche da terzi soggetti. Se in relazione a un debitore o garante è disponibile una valutazione del credito da parte della fonte o sistema principale, solo tale valutazione determina l'idoneità e gli scarti di garanzia applicabili a tale debitore o garante.
4. Per cambiare la fonte o il sistema usati per la determinazione della qualità creditizia, la Controparte presenta apposita richiesta alla Banca.
5. La Banca comunica alla Controparte l'accettazione della fonte o del sistema richiesti o l'accettazione della modifica o integrazione della fonte o sistema effettuata ai sensi dei commi precedenti, nonché le modalità e la data a partire dalla quale tale fonte o sistema potrà essere utilizzato. In caso di rifiuto, la Banca d'Italia ne dà comunicazione motivata alla Controparte.

Art. 31 - Enti del settore pubblico

1. Il costituente può avvalersi di un apposito criterio al fine di determinare la qualità creditizia degli enti del settore pubblico (ESP). Tale criterio è descritto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

Titolo III

I controlli

Art. 32 - Ambito e Finalità

1. La Banca può procedere, anche su base periodica e campionaria, alla verifica dell'esistenza dei prestiti costituiti in garanzia ai sensi del presente Contratto quadro, della sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e della conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca può altresì verificare, anche su base periodica, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei sistemi selezionati per la valutazione del credito ai sensi dell'ECAF.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Banca deve effettuare verifiche una tantum per accertare se le procedure interne usate dalla Controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la segnalazione dei prestiti siano idonee ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive. La Banca può effettuare una nuova verifica una tantum in caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure.
3. La Controparte mette a disposizione della Banca tutte le informazioni necessarie all'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo. In particolare, la Controparte si impegna a conservare per almeno cinque anni evidenza documentale atta a ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione delle informazioni fornite alla Banca ai sensi del presente titolo. La Controparte si impegna a fornire tale documentazione, sulla base di un'apposita richiesta della Banca, alla Banca stessa o alla società di revisione esterna da essa incaricata ai sensi dell'articolo 35.
4. La Controparte si impegna ad assicurare che la Banca possa effettuare tutti i controlli previsti dal presente titolo anche presso gli eventuali terzi costituenti che abbiano costituito prestiti nel suo interesse.

Art. 33 - Dichiarazione trimestrale sui prestiti in garanzia

1. La Controparte invia alla Banca, con cadenza trimestrale, una dichiarazione con la quale attesta e conferma: i) l'esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi; iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l'impegno a comunicare alla Banca ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 23 del presente Contratto quadro.
2. La dichiarazione trimestrale di cui al precedente comma è inviata alla Banca nei tempi e secondo le modalità indicati nella Guida OPM.

Art. 34 - Controlli sui dati di Centrale dei rischi

1. Ai fini di cui all'articolo 32, la Banca può in qualsiasi momento verificare la coerenza dei dati segnalati ai sensi del presente Contratto quadro con quelli riportati nella Centrale dei Rischi.

Art. 35 - Controlli documentali

1. Ai fini di cui all'articolo 32, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione.
2. A seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte dà incarico alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l'esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa. La Banca d'Italia può richiedere la verifica, da parte della società di revisione, delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.

Art. 36 - Controlli sui rating di agenzie specializzate

1. Se tra le fonti di valutazione scelte dalla Controparte figurano le agenzie di rating esterne autorizzate (ECAI), la Banca può verificare – in base alle proprie evidenze – quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all'inserimento del prestito tra quelli idonei.

Art. 37 - Controlli sugli IRB

1. Le controparti che hanno scelto il proprio IRB come fonte di valutazione della qualità creditizia devono fornire alla Banca i dati e le informazioni necessari per consentirle di monitorare i risultati prodotti dall'IRB stesso. In particolare, ogni anno, le controparti devono fornire alla Banca le informazioni previste nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l'attuazione della politica monetaria, tra cui il numero di debitori valutati come idonei dall'IRB ad una certa data e il numero di quelli che siano risultati inadempienti nei dodici mesi successivi.
2. La Controparte è tenuta ad informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica rilevante intervenuta negli elementi considerati al fine della iniziale accettazione del proprio IRB o suscettibile di influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini dell'ECAF.
3. La Banca analizza i risultati del sistema IRB in base alle informazioni di cui al comma 1 e fornisce le proprie valutazioni alla BCE. A questo fine, la Banca si riserva il diritto di chiedere alla Controparte ulteriori informazioni, nonché di chiedere le statistiche di cui sopra anche al di fuori delle normali scadenze annuali. Sulla base di queste valutazioni, la BCE può stabilire particolari condizioni per il successivo utilizzo dell'IRB della Controparte ai fini dell'ECAF.
4. La Banca può procedere a verifiche periodiche per accertare se i dati e le informazioni trasmessi ai sensi del comma 1 sono allineate con quelle presenti nei propri archivi e se le procedure di estrazione e gestione degli

static pool sono idonee ad assicurare segnalazioni accurate, esatte e veritiere.

Art. 38 - Controlli sui rating tools

1. La Controparte è consapevole che i fornitori terzi di strumenti di rating (RT) devono trasmettere alla Banca le informazioni richieste dalla stessa ai fini del monitoraggio annuale del funzionamento del sistema unitamente a una lettera a firma del legale rappresentante o di un suo delegato che attesti l'accuratezza e la validità dei dati forniti. Le informazioni relative agli static pool e agli eventi di default devono essere conservate nei propri archivi per cinque anni.

Art. 39 - Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating

1. Ai sensi dell'articolo 31, le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico. La Banca può verificare in qualsiasi momento l'appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l'effettiva assenza di rating di agenzie esterne autorizzate, nonché l'idoneità dell'ESP ai fini dell'ECAF sulla base di quanto stabilito nell'articolo 31.

Art. 40 - Manleva

1. La Controparte dichiara di sollevare e voler tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa ad essa derivare dalla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito ed al debitore o garante del medesimo.

SEZIONE III

Art. 41 - Regime tariffario

1. La Controparte è tenuta a corrispondere i rimborsi di spese e le altre commissioni eventualmente stabilite dalla Banca, secondo le modalità stabilite nella Guida CAT. Gli addebiti sono regolati nel conto PM o HAM della Controparte in T2 ovvero nel conto PM del partecipante a T2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

Art. 42

1. La Banca accetta a garanzia delle operazioni di finanziamento attività negoziabili e prestiti, anche conferiti all'interno di un portafoglio di prestiti, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio

disciplinati nella Guida OPM - Sezione terza (Misure temporanee di espansione delle garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema) e in atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l'attuazione della politica monetaria e/o agli altri atti normativi di cui all'art. 2.1.

2. Salvo quanto disposto negli atti di cui al comma precedente, alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle attività idonee contenute nel presente Contratto.
3. Nel caso di stanziamento in garanzia di un portafoglio di prestiti, l'estratto conto giornaliero di cui al comma 3 dell'art. 12 riporta il valore cauzionale complessivo del portafoglio stesso. In conformità a quanto previsto nella Sezione Terza del Capitolo IV della Guida OPM, la Banca produce l'elenco dei prestiti componenti il portafoglio e ne segnala alla Controparte l'accettazione in garanzia. La Controparte comunica eventuali difformità fra le proprie evidenze e quanto segnalato dalla Banca, entro i termini e con gli effetti previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5 del presente Contratto.

Art. 43 – Utilizzo delle valutazioni dei Rating Tool (RT)

1. Al fine della valutazione del merito di credito del debitore o del garante, in aggiunta alle fonti di cui all'art. 28, la controparte può avvalersi di strumenti di rating forniti da soggetti terzi ("Rating Tool – RT").
2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito (www.bancaditalia.it) l'elenco dei RT accettati e le relative condizioni di utilizzo.
3. La Controparte che sceglie la fonte RT indica alla Banca il RT di cui intenda avvalersi. Nella richiesta la Controparte dichiara di volersi avvalere del RT come fonte principale di valutazione dei debitori o garanti dei prestiti offerti in garanzia alla Banca, oppure a integrazione significativa della principale fonte di valutazione selezionata.
4. Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente contratto, la Controparte trasmette immediatamente al fornitore dell'RT e alla Banca d'Italia qualunque informazione che possa indicare un deterioramento della qualità creditizia dei debitori o garanti valutati dall'RT, fra cui un evento di inadempienza.